



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

COMUNICATO STAMPA

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 della stessa data, ha sospeso, a decorrere da oggi 23 marzo e sino al 3 aprile p.v., le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del decreto, consentendo, comunque, alle imprese, le cui attività sono sospese, di completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo p.v., compresa la spedizione della merce in giacenza.

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020, nel precisare che le attività produttive sospese possono comunque proseguire se operanti in modalità a distanza o lavoro agile, prevede che restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa tempestiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite (**articolo 1 comma 1 lettera d**)).

L'articolo 1 comma 1 lettera g) prevede che sono consentite anche le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, mentre la lettera **h) comma 1 dell'articolo 1** del D.P.C.M. prevede l'autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive per lo svolgimento delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Nel rappresentare che il Prefetto può sospendere le attività indicate alle lettere d) e g) qualora ritenga non sussistano le condizioni richieste dal D.P.C.M. per il loro esercizio, si evidenzia che le imprese, la cui attività non sono sospese, sono tenute al rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

virus COVID – 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo scorso tra il Governo e le parti sociali (articolo 2 comma 3 D.P.C.M.).

Si soggiunge che le comunicazioni richieste per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere d) e g) , potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC di questa Prefettura: **protocollo,prefav@pec.interno.it.**, come da moduli allegati, corredate dall'indicazione dell'attività svolta e del relativo codice ATECO nonché, per le attività rientranti nella previsione di cui all'articolo 1 comma 1 lettera d), delle motivazioni in base alle quali l'attività svolta è funzionale ad assicurare le filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), evidenziando, specificamente, nelle singole comunicazioni, le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite con l'indicazione del loro codice ATECO.

Allo stesso indirizzo pec potranno essere inoltrate le istanze di rilascio delle autorizzazioni previste per lo svolgimento delle attività indicate nella lettera h).

La Prefettura esamina le comunicazioni pervenute, avvalendosi del supporto informativo degli organi tecnici competenti.

L'ADDETTO STAMPA